



PARTNER:



DOCUMENTO TECNICO PER LA CESSIONE DI:

**INDUMENTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
NEL TERRITORIO GESTITO DA CONTARINA S.p.A.**

Spresiano, luglio 2013

A cura di Ufficio Smaltimenti e Ufficio Acquisti

INDICE

1	PREMESSA	3
2	DEFINIZIONI	3
3	OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA	4
4	PRESTAZIONI POSTE IN CAPO ALL'ACQUIRENTE.....	5
5	DURATA	8
6	PAGAMENTI	8
7	CARATTERE DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE D'UFFICIO	9
8	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9
9	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE	9
10	INFRAZIONI, CONTROLLI, PENALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO	11
11	PERSONALE E SICUREZZA.....	13
12	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI.....	13
13	RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO.	14
14	CESSIONE DI CONTRATTO.	15
15	INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	15
16	CLAUSOLA 23 I.	15



PARTNER:



I PREMESSA

Contarina Spa è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta che esegue "in house providing" il servizio di gestione rifiuti nei 49 Comuni associati per un numero complessivo di abitanti serviti, alla data del 31/12/2011, pari a 470.332. Si fa, comunque, presente che sono in corso delle trattative finalizzate all'ingresso del Comune di Treviso (che al 31/12/2011 contava 87.481 abitanti) nel novero degli enti locali associati al Consorzio Intercomunale Priula.

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina Spa intende cedere gli indumenti raccolti nel territorio gestito e stoccati presso l'impianto di stoccaggio autorizzato in RI3 gestito da Contarina Spa, come di seguito evidenziato.

2 DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, e quelle dell'allegato "F" del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.G.R.V. n. 59/2004, ai fini del presente Documento Tecnico si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:

- **Acquirente:** l'operatore economico affidatario della gara, in possesso dei necessari requisiti di legge;
- **Contarina:** Contarina Spa;
- **Documento:** il presente Documento tecnico;
- **EcoCentro:** Centro Attrezzato Raccolta Differenziata dei rifiuti situato nel Territorio;
- **Indumenti:** indumenti usati (codice CER 200110) e prodotti tessili (codice CER 200111) conferiti dall'utenza idonei all'avvio al recupero;
- **Recupero:** operazioni eseguite sugli indumenti per renderli idonei alla commercializzazione ed al riutilizzo;



PARTNER:



- **Scarti:** tutti i rifiuti non compresi nella definizione “indumenti” di cui sopra che risultano dall’attività di raccolta degli indumenti e dai processi di cernita e trattamento meccanico e manuale degli stessi;
- **Territorio:** tutti i comuni serviti da Contarina durante la vigenza contrattuale (nell’allegato A è riportato l’elenco dei comuni attualmente serviti).

3 OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA

La presente procedura ha come oggetto la compravendita di indumenti usati (cod. CER 200110) e di prodotti tessili (cod. CER 200111) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Territorio.

Sulla base dei dati disponibili riferiti al primo semestre 2012 si stima una quantità complessiva (meramente indicativa e non vincolante a livello di esecuzione contrattuale) di indumenti di circa 950 t/anno, ovvero di 1100 t/anno qualora il servizio fosse effettuato anche nel Comune di Treviso.

Contarina fa presente che nel corso della vigenza contrattuale si riserva, comunque, la possibilità di effettuare n. 3 (tre) raccolte straordinarie all’anno con modalità porta a porta affidandole a terzi richiedenti, aventi scopi benefici, senza che l’Acquirente possa pretendere od obiettare alcunché.

E’ onere dell’Acquirente mettere gratuitamente a disposizione di Contarina almeno i seguenti materiali ed attrezzature:

1. **n. 127 campane** con transponder da 125Khz della capacità di 2,0 mc circa per il conferimento degli indumenti da collocare nei luoghi che saranno indicati da Contarina, ovvero 193 qualora il servizio fosse effettuato anche nel Comune di Treviso;
2. **n. 66.000 sacchetti** in polietilene trasparente per il confezionamento del materiale, ovvero 78.000 sacchetti qualora il servizio fosse effettuato anche nel Comune di Treviso;
3. **n. 10 cassoni scarrabili coperti** della capacità tra 30 e 50 mc per lo stoccaggio degli indumenti presso l’impianto di stoccaggio di Contarina, ovvero 12 cassoni scarrabili coperti qualora il servizio fosse effettuato anche nel Comune di Treviso;

L’Acquirente deve provvedere allo svuotamento dei suddetti cassoni, direttamente trasportando gli indumenti dall’impianto di stoccaggio di Contarina presso uno o più impianti di destino, autorizzati al recupero di una quantità complessivamente pari o superiore a quella oggetto del presente Documento.



PARTNER:



4 PRESTAZIONI POSTE IN CAPO ALL'ACQUIRENTE

L'Acquirente deve mettere a disposizione per tutta la durata contrattuale i seguenti beni dotati delle attrezzature indicate:

- campane

Le campane per la raccolta degli indumenti (quali ad esempio capi di abbigliamento, scarpe, borse, cinture, biancheria per la casa, ecc.) devono essere conformi alle norme CEE in materia di sicurezza, antintrusione, dotate di apertura superiore a maniglione e avere indicativamente le seguenti dimensioni: capacità di circa 2 mc, larghezza 115 cm x lunghezza 115 cm x altezza 220 cm. Le campane dovranno essere uguali tra loro, verniciate a polvere tutte dello stesso colore (preferibilmente giallo), previo trattamento antiruggine e dotate di transponder da 125 KHz. Le etichette informative (comprendenti di numero di telefono di Contarina per le segnalazioni) ed il logo aziendale dovranno essere riportati uniformemente su tutte le campane, personalizzate nelle diciture e nella veste grafica secondo le indicazioni di Contarina. Sulle campane non potrà essere inserito alcun riferimento all'Acquirente.

Il posizionamento delle stesse sul Territorio dovrà avvenire a cura e spese dell'Acquirente e su indicazioni dell'Ufficio Ecocentri di Contarina Spa. I luoghi di posizionamento dei contenitori saranno riportati in appositi elenchi e planimetrie su supporto informatico creato e tenuto aggiornato da Contarina con l'ausilio dell'Acquirente. La predetta documentazione sarà parte integrante del contratto di compravendita. Contarina potrà inoltre richiedere all'Acquirente in qualunque momento lo spostamento di una o più campane, a cura e spese di quest'ultimo, entro due giorni lavorativi dalla formale richiesta.

Laddove il posizionamento delle stesse dovesse contrastare con il decoro urbano, Contarina si riserva la facoltà di richiedere delle campane di ridotte dimensioni.

Tutte le campane dovranno essere nuove ovvero in ottimo stato di manutenzione, valutato con giudizio tecnico di Contarina Spa. Ove l'Acquirente decida di utilizzare delle campane usate, la mancata accettazione tecnica delle stesse comporterà l'obbligo di subito sostituire le campane non accettate con altre nuove o ricondizionate.

L'Acquirente dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle campane, inclusa la sostituzione (con altre di analoga tipologia e colore) in caso di rottura per usura o danneggiamento.



PARTNER:



Le campane dovranno essere dotate di transponder da 125Khz per la rivelazione di dati utili alla gestione della raccolta, e gli stessi dovranno essere installati su ogni campana a cura e spese dell'Acquirente. A tal proposito, quest'ultimo deve fornire a Contarina l'elenco delle campane con l'identificativo univoco del codice transponder RFid Lf a 125 KHz e della matricola univoca installata su ciascun contenitore; questo elenco potrà essere fornito su supporto elettronico (formato Excel) e dovrà essere mantenuto aggiornato per tutto il periodo contrattuale. La trasmissione di questo elenco dovrà avvenire all'inizio del contratto e ad ogni modifica della stessa per manutenzione e mantenimento in perfetta efficienza. L'elenco in parola dovrà prevedere anche l'ubicazione dei contenitori nel rispetto delle indicazioni fornite da Contarina.

Qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero opportuna e necessaria una dotazione maggiore di campane, Contarina potrà richiedere ulteriori campane e l'Acquirente dovrà tempestivamente attivarsi senza che per questo nulla abbia a pretendere od obiettare.

- sacchetti in plastica per il confezionamento degli indumenti

L'Acquirente avrà l'onere di mettere a disposizione di Contarina a propria cura e spese 66.000 sacchetti in polietilene trasparente, dello spessore di almeno 25 micron, e dalle dimensioni indicative di 700 mm x 1150 mm; ovvero 78.000 sacchetti qualora il servizio fosse effettuato anche nel Comune di Treviso. Tali sacchetti risultano necessari per evitare il deterioramento degli indumenti fino al loro conferimento a destino ed ottimizzare nel contempo i carichi.

- cassoni scarrabili

L'Acquirente avrà l'onere di mettere a disposizione almeno nr. 10 cassoni scarrabili coperti per lo stoccaggio degli indumenti, di cui nr. 5 sempre a disposizione presso lo stoccaggio di Contarina in Via Vittorio Veneto, 6 a Lovadina di Spresiano. Tali cassoni devono essere dotati di assi laterali e posteriori di rinforzo.

Nel caso in cui Contarina decida, per motivate esigenze, di variare il sito di stoccaggio all'interno del Territorio, lo potrà fare senza che per questo nulla possa pretendere e/o obiettare l'Acquirente.

Ciascun cassone dovrà essere dotato di adeguata copertura, a tenuta, e con una capienza tra i 30 e i 50 mc.

L'Acquirente dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, inclusa la sostituzione (con altri di analoga tipologia) in caso di rottura per usura o danneggiamento.



PARTNER:



Qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero opportuna e necessaria una dotazione maggiore di cassoni, Contarina potrà richiederne di ulteriori e l'Acquirente dovrà tempestivamente attivarsi senza che per questo nulla abbia a pretendere od obiettare.

L'Acquirente deve provvedere all'esecuzione delle seguenti attività:

- svuotamento dei cassoni scarrabili coperti

Contarina comunica per iscritto all'Acquirente la richiesta di svuotamento dei cassoni scarrabili, che dovrà essere evasa entro e non oltre n. 2 giorni lavorativi dal suo ricevimento. I cassoni pieni dovranno essere sostituiti da cassoni vuoti, di egual misura e tipologia, contestualmente al ritiro.

Il suddetto svuotamento potrà essere svolto nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì: dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30;

- al sabato: dalle 08.15 alle 12.00.

L'Acquirente, prima dell'inizio del trasporto, dovrà redigere idoneo formulario di identificazione del rifiuto, secondo quanto disposto dalla normativa e secondo le indicazioni fornite da Contarina.

- recupero

L'Acquirente avrà l'onere di provvedere al conferimento degli indumenti presso un impianto da esso individuato e appositamente autorizzato al loro recupero.

L'Acquirente dovrà gestire (trasportare e trattare) il rifiuto in base alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; gestioni difformi dalla predetta norma non saranno in alcun modo da ricondurre a responsabilità di Contarina.

Sarà onere dell'Acquirente provvedere a propria cura e spese allo smaltimento di eventuali scarti.

Nel caso in cui l'Acquirente nel corso della vigenza contrattuale decida, per proprie esigenze, di variare l'impianto di destino, lo potrà fare solo previa presentazione a Contarina della documentazione attestante l'autorizzazione all'esercizio.

Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova gara ed il conseguente nuovo affidamento, il contratto si intenderà prorogato fino al subentro del nuovo acquirente.



PARTNER:



5 DURATA

Il contratto di compravendita avrà validità di 12 mesi dalla stipula contrattuale. Contarina si riserva l'opzione di prorogare il relativo contratto di compravendita del suddetto materiale, alle medesime condizioni di cui al contratto, fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. L'esercizio di tale opzione sarà comunicato all'Acquirente mediante lettera raccomandata o fax inviati almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

Rimane inteso che l'avvio della compravendita è comunque subordinato al corretto posizionamento di tutti i contenitori (campane e cassoni) sul Territorio e alla fornitura dei sacchetti richiesti, che avverrà di comune accordo tra le parti. Le predette operazioni di fornitura dovranno concludersi entro 30 giorni dalla stipula contrattuale. Fermo restando il decorrere dell'efficacia temporale del contratto a partire dalla data di stipula, la cessione degli indumenti all'Acquirente avverrà solo a completamento delle operazioni di fornitura.

6 PAGAMENTI

Contarina provvederà ad emettere fattura sulla base delle quantità mensili degli indumenti conferiti presso l'impianto di destino individuato dall'Acquirente, indicate nei formulari di identificazione e dalle operazioni di pesatura effettuate presso l'impianto di destino stesso, moltiplicandole per il prezzo, espresso in €/t, offerto in sede di gara e valevole per tutta la durata contrattuale.

Il pagamento viene convenuto in 30 giorni data fattura.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (recante "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali"). Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, fatto salvo il maturare degli interessi moratori, Contarina potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l'inadempimento, i conferimenti all'Acquirente. Contarina avrà, altresì, diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Nel caso in cui il ritardo superi i 15 (quindici) giorni, Contarina potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nel successivo art. 13, lettera h).

7 CARATTERE DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Acquirente si impegna, per tutta la durata del contratto, a ricevere presso l'impianto di destino dallo stesso individuato gli indumenti oggetto di compravendita senza poter opporre alcuna interruzione e/o sospensione del servizio, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore debitamente attestati, trattandosi, nello specifico, di attività configurabile quale servizio pubblico essenziale.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Documento Tecnico, Contarina potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Acquirente per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza Contarina si rivarrà nei confronti dell'Acquirente di tutte le minori entrate e/o le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'ora detta esecuzione d'ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione in ogni sede per il risarcimento dei danni. Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale, delle prestazioni sottese al contratto di compravendita siano ingiustificati, Contarina, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre l'immediata risoluzione del contratto.

8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

È fatto obbligo all'Acquirente di eseguire tutti i servizi sottesi alla compravendita oggetto della presente procedura nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sarà emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma che precede, l'Acquirente sarà ritenuto unico responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l'unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant'altro stabilito nel presente Documento Tecnico.

9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE

L'impianto di destino debitamente autorizzato per le operazioni di recupero, deve essere in grado di ricevere l'intero quantitativo di indumenti; gli stessi dovranno essere gestiti in base ai principi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Contarina non sarà in alcun caso responsabile per gestioni difformi rispetto alla predetta normativa.



PARTNER:



Nel corso della vigenza contrattuale l'Acquirente potrà variare l'impianto di destino, previa consegna a Contarina di tutta la documentazione attestante il possesso di valida autorizzazione all'esercizio e conseguente rilascio di formale nulla osta da parte di quest'ultima.

Contarina potrà richiedere che vengano eseguiti controlli a campione delle pesate prima del conferimento presso l'impianto dell'Acquirente mediante una pesata di verifica presso la pesa di proprietà di Contarina e presso la pesa di un terzo soggetto per determinare il peso lordo; il peso lordo medio della pesata – campione (calcolato presso la pesa di Contarina e di quella del soggetto terzo), confrontato con il peso lordo dichiarato dall'Acquirente potrà avere uno scostamento massimo di 60 kg. Tutte le pesate di controllo dovranno essere fatte solo sul cassone (esclusa la motrice) e con uomo a terra.

L'esito di ciascuna delle pesate – campione, di norma effettuate con cadenza mensile, sarà comunicato e documentato all'Acquirente. Nel caso in cui lo scostamento del peso lordo sia superiore ai 60 kg stabiliti, l'Acquirente dovrà riconoscere a Contarina i quantitativi riscontrati presso la propria pesa maggiorati della differenza percentuale riscontrata nel corso dell'ultimo controllo. Tale maggiorazione sarà applicata retroattivamente a ciascuno dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti l'ultimo controllo.

Esempio: se il peso lordo medio di una pesata – campione è pari a 141 kg mentre il peso lordo rilevato dalla pesa dell'Acquirente è pari a 80 kg, la differenza è di 61 kg, pari ad uno scarto percentuale del 76,25%. Tale scarto percentuale sarà applicato al peso netto di tutti i carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti alla pesata campione risultata "irregolare".

Qualora si ripeta uno scostamento di peso superiore ai 60 kg per tre volte consecutive, Contarina potrà procedere alla risoluzione del contratto come stabilito nel successivo art. 13, lett. e).

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'Acquirente dovrà trasmettere a Contarina, per via informatica, al seguente indirizzo e-mail: ufficio.dati@contarina.it, ed esclusivamente su un tracciato tipo fornito da Contarina SpA, i dati relativi ai conferimenti del mese precedente. Entro la fine dei mesi di luglio e gennaio di ogni anno, al fine di consentire i controlli incrociati dei quantitativi di indumenti, l'Acquirente dovrà trasmettere i dati dei quantitativi relativi al primo e al secondo semestre.

L'Acquirente dovrà garantire l'integrale ritiro degli indumenti in oggetto, comprese le eventuali variazioni in aumento che dovessero essere richieste in corso di contratto.

Al termine della vigenza contrattuale l'Acquirente deve ritirare a propria cura e spese tutti i contenitori (campane e cassoni) messi a disposizione di Contarina, rispettando le tempistiche che saranno fornite da quest'ultima in maniera tale da permettere un regolare subentro del successivo acquirente.



PARTNER:



L'Acquirente deve costituire, a pena di decadenza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) per il tempestivo e corretto adempimento delle proprie obbligazioni (c.d. cauzione definitiva). Tale garanzia deve rimanere valida ed efficace fino all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e al pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo (fatture di vendita, interessi, penali, danni ecc.). Nel caso in cui nel corso del contratto Contarina si avvalga di tale garanzia, la stessa dovrà essere immediatamente ripristinata.

Tale garanzia: 1) è costituita per un massimale almeno pari a tre mensilità (calcolato come prodotto tra $P * 950 \text{ t} / 4$) che deve rimanere invariato per tutto il periodo contrattuale, 2) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, C.C., nonché della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Contarina spa.

10 INFRAZIONI, CONTROLLI, PENALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Acquirente, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di responsabilità allo stesso addebitategli, è passibile di penali (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei seguenti casi:

- a) per il ritardato posizionamento dei contenitori (campane sul territorio e cassoni presso il sito di stoccaggio in Contarina Spa): €/giorno 200,00 (duecento/00) a contenitore;
- b) per la ritardata completa fornitura dei sacchetti : €/giorno 200,00 (duecento/00);
- c) per il mancato svuotamento dei cassoni scarrabili entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta scritta da parte di Contarina: €/giorno 200,00 (duecento/00) a cassone;
- d) per il mancato spostamento delle campane entro il secondo giorno lavorativo dalla formale richiesta da parte di Contarina: €/giorno 200,00 (duecento/00) a campana;
- e) per la ritardata, errata o mancata trasmissione dell'elenco mensile e/o semestrale di consuntivazione, così come previsto dall'art. 9 del presente documento: €/giorno 50,00 (cinquanta/00);



PARTNER:



- f) per la mancata sostituzione e/o riparazione delle campane danneggiate oltre il settimo giorno dalla formale richiesta da parte di Contarina: €/giorno 200,00 (duecento/00) a campana;
- g) per la mancata sostituzione e/o riparazione dei cassoni scarrabili oltre il settimo giorno dalla formale richiesta da parte di Contarina: €/giorno 200,00 (duecento/00) a cassone;
- h) per la mancata fornitura dei sacchetti per il confezionamento del materiale conferito sfuso oltre il settimo giorno dalla formale richiesta da parte di Contarina: €/giorno 200,00 (duecento/00).

In caso di reiterazione delle suddette violazioni entro due mesi dalla prima analoga contestazione, gli importi delle penalità potranno essere raddoppiati.

Contarina procederà alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata postale, pec o fax, entro 15 (quindici) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione, alla quale l'Acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Acquirente saranno valutate da Contarina, la quale, nel caso di valutazione negativa delle stesse, procederà all'applicazione delle penalità come sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m..

Contarina si riserva in ogni caso di chiedere e/o agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Contarina avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena l'interruzione del rapporto contrattuale, tale importo dovrà essere immediatamente ricostituito.

Contarina potrà effettuare controlli e vigilanza sulle attività eseguite dall'Acquirente.

Ai suddetti fini Contarina potrà disporre, in qualsiasi momento, ispezioni degli impianti, locali, attrezzature e di quant'altro inerente all'esecuzione delle prestazioni in contratto, ivi compreso, tra l'altro, l'accesso (con eventuale estrazione gratuita di copia) alla documentazione inerente all'esecuzione del contratto, tra cui quella attestante la regolarità contributiva dell'Acquirente, nonché la regolarità del trattamento giuridico ed economico del personale impiegato nel contratto, e la regolarità dell'adempimento agli obblighi contemplati dal presente documento.

L'Acquirente è tenuto a fornire al personale di Contarina tutta la necessaria collaborazione, i chiarimenti e la documentazione richiesti ai fini di cui sopra. L'eventuale mancata collaborazione e/o il diniego dell'accesso agli impianti, locali, attrezzature, documenti ecc. di cui sopra da parte dell'Acquirente costituirà di per sé grave mancanza agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione del contratto, a insindacabile giudizio di Contarina spa.



PARTNER:



Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere a Contarina spa, saranno poste a totale carico dell'Acquirente tutte le spese sostenute da Contarina spa per ispezioni, controlli e perizie necessarie.

L'azione di controllo e vigilanza da parte di Contarina non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente documento; ogni e qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'Acquirente.

11 PERSONALE E SICUREZZA

L'Acquirente ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare funzionamento del contratto, garantendo la presenza di personale idoneo per numero e qualifica per il suo puntuale espletamento.

La prestazione di servizio dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza a tutte le normative e leggi applicabili ed in particolare ai disposti del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute.

L'Acquirente ha l'obbligo pertanto di garantire la rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Tale obbligo dovrà essere perseguito in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione prevista dal contratto sicura in tutti gli aspetti.

Tutto il personale dell'Acquirente deve tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti degli incaricati di Contarina S.p.A. e deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, i regolamenti e i contratti di lavoro pongono a suo carico.

Prima dell'avvio dei servizi sottesi alla compravendita l'Acquirente dovrà sottoscrivere apposito verbale di sopralluogo e coordinamento per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza di Contarina SpA nelle quali è prevista l'attività dell'impresa stessa, e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione alle attività ivi svolte.

12 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI.

L'Acquirente risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi sottesi alla compravendita in oggetto, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

L'Acquirente è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

13 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO.

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'Acquirente;
- b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sottese alla compravendita;
- c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Acquirente;
- d) mancato svuotamento dei cassoni scarrabili entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di svuotamento, anche senza diffida formale ad adempiere;
- e) reiterate negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano gravemente il rapporto contrattuale tra i due soggetti;
- f) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
- g) applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- h) ritardo nel pagamento della fattura superiore a 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della stessa;
- i) per violazione della clausola 231 di cui all'art. 16 del presente documento tecnico.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Acquirente, Contarina procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Acquirente è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi e le eventuali minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Contarina e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che, qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per effetto di atti dell'Autorità amministrativa locale competente per l'individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, venga individuato un soggetto gestore dei rifiuti diverso da Contarina, il presente contratto cesserà di produrre effetto a far data dall'effettivo subentro del nuovo gestore (art. 1360 comma 2, codice civile), senza che l'Acquirente possa vantare alcunché nei confronti di Contarina. L'eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale determinata dall'entrata in vigore di provvedimenti riorganizzativi da parte degli Enti competenti, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme comunitarie e/o statali e/o regionali, non comporterà, in nessun caso, indennizzo alcuno per l'Acquirente neppure a titolo di risarcimento del danno.



PARTNER:



14 CESSIONE DI CONTRATTO.

E' vietato all'Acquirente cedere in tutto o in parte il presente contratto senza il preventivo consenso di Contarina.

15 INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Documento e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Acquirente. In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina spa, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, Contarina stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Acquirente dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'Acquirente, che questi potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione sorta o manifestatasi nel corso della vigenza contrattuale, non darà mai diritto all'Acquirente di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni, né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina spa. In caso contrario, tale comportamento sarà considerato quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 12 del presente Documento.

La risoluzione di qualsivoglia controversia relativa alla corretta interpretazione, esecuzione, risoluzione contrattuale è riservata, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Treviso (comprese quelle coinvolgenti la cauzione definitiva che dovessero insorgere tra Contarina, l'istituto garante e/o l'Acquirente).

16 CLAUSOLA 231.

Preso atto dell'avvenuta adozione ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo cd. 231, l'Acquirente si obbliga ad accettare ed osservare nell'esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice Etico (documento attualmente scaricabile dal sito <http://www.contarina.it/azienda.php>).